



**UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE**

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI  
Resp. Dott.ssa Paola Brunori  
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI  
Resp. Dott. Marco Fava

Decreto del Rettore

Classif. I/3

n. allegati: 1

**Oggetto: Emanazione modifiche Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà".**

### **IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche emanato con D.R. n. 618 del 18.5.2012, modificato con decreto rettorale n. 320 dell'11 marzo 2019 ed entrato in vigore l'11 aprile 2020;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 979 del 3.10.2012, modificato con D.R. n. 251 del 10 marzo 2020 ed entrato in vigore il 25 marzo 2020;
- CONSIDERATO** che nel corso dell'anno 2018, l'Università Politecnica delle Marche ha apportato alcune modifiche al proprio Statuto di autonomia e che lo stesso, sottoposto al controllo del Miur ex art. 6 legge 168/89, è stato emanato con decreto rettorale n. 320 dell'11.03.2019 ed è entrato in vigore l'11 aprile 2019;
- CONSIDERATO** che nel corso dell'anno 2020, l'Università Politecnica delle Marche ha apportato alcune modifiche al proprio Regolamento Generale di Ateneo e che lo stesso è stato emanato con decreto rettorale n. 251 del 10 marzo 2020 ed è entrato in vigore il 25 marzo 2020;
- VISTO** il decreto Rettorale n. 706 del 24.10.2014 con il quale è stato emanato il Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" e le sue successive modifiche e integrazioni;
- CONSIDERATO** che le modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo rendono necessaria una revisione e un adeguamento anche del Regolamento di funzionamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà";



**CONSIDERATO**

pertanto che alcune delle modifiche al Regolamento di funzionamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" derivano:

- 1) dalla necessità di prevedere la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio di Facoltà anche in modalità telematica.
- 2) dalle modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo già approvate che hanno previsto, tra le altre:
  - la modifica della composizione della rappresentanza della componente docente all'interno del Consiglio di Facoltà prevista nella misura del 10%. In particolare: è stata suddivisa la percentuale del 10% tra una rappresentanza dei Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà e una rappresentanza del corpo docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà, esclusi i Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione rispettivamente in una misura non superiore al 6% e al 4% del totale del personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà. L'elettorato attivo è costituito, per entrambe le rappresentanze dei docenti, dal corpo docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà. L'elettorato passivo per la rappresentanza dei Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione spetta solamente a questi ultimi. L'elettorato passivo per la rappresentanza dei docenti appartenenti ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà spetta a questi ultimi con esclusione dei Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione;

**VISTA**

la delibera del 12.11.2020 con la quale il Consiglio della Facoltà di Economia "G. Fuà" approva, per quanto di competenza, le modifiche al Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà"

**VISTA**

la delibera n. 393 del 26.1.2021 con la quale il Senato Accademico ha autorizzato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di



Amministrazione, le modifiche apportate al Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà";

**VISTA**

la delibera n. 817 del 27.1.2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche apportate al Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà";

**DECRETA**

Di emanare le modifiche apportate al Regolamento della Facoltà di Economia "Giorgio Fuà" secondo il testo allegato (All."A" parte integrante del presente decreto).

Il presente Regolamento così modificato entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del presente Decreto che lo emana.

Ancona, data della firma digitale

**IL RETTORE**

Prof. Gian Luca Gregori

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

# *Regolamento della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”*

## **Art 1. Compiti della Facoltà**

1. La Facoltà coordina e razionalizza le attività didattiche dei Dipartimenti coinvolti e formula proposte sui Corsi di studio, sulle convenzioni e sui contratti di insegnamento relativi alle attività didattiche dei corsi.
2. Formula proposte sul Manifesto degli studi approvato dai Dipartimenti.
3. Esprime pareri in merito all'attivazione o soppressione di Corsi di Studio, alle proposte di selezione dei professori e ricercatori formulate da ciascun Dipartimento e all'offerta formativa di ciascun Dipartimento.
4. Provvede al monitoraggio delle attività didattiche.
5. Può proporre l'istituzione di Scuole di Dottorato e di Specializzazione.
6. Stabilisce l'articolazione e la durata dei corsi di insegnamento.
7. Previa definizione delle regole comuni ai Corsi di studio, propone il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio.
8. Sovrintende alla gestione degli spazi dedicati all'attività formativa e alla gestione dei servizi comuni ai Dipartimenti ad esse afferenti.
9. Predispose il calendario delle attività didattiche e gli orari dei singoli corsi.

## **Art. 2. Organizzazione della Facoltà**

La Facoltà è articolata in:

1. il Preside;
2. il Consiglio di Facoltà;
3. l'Assemblea di Facoltà;
4. la Commissione Paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio.

Sono attivati presso i Dipartimenti i Consigli di Corso di Studio che operano con il coordinamento della Facoltà.

I Consigli di Corso di Studio sono composti da tutti i docenti titolari degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati – ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto – nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura del 15% dei docenti, ivi compresi ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto.

I Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono eletti dai rispettivi Consigli fra i docenti di ruolo e durano in carica tre anni accademici.

Le elezioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio sono indette dalla Facoltà e devono svolgersi in tempo utile per la determinazione dell'elettorato passivo ai fini delle elezioni delle rappresentanze elettive del Consiglio di Facoltà previste dall'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo.

## **Art. 3. Il Preside**

1. Il Preside è nominato dal Rettore a seguito di elezione dall'Assemblea di Facoltà. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti dell'Assemblea di Facoltà; l'elettorato passivo spetta ai Professori di 1 Fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno ad eccezione dei Direttori di Dipartimento e dei Direttori/Coordinatori dei Corsi di Studio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge.
2. Rappresenta la Facoltà, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Facoltà, ne attua le delibere. Coordina l'attività di controllo della qualità e dell'efficacia della funzione didattica sia ai fini delle certificazioni di qualità che dell'accreditamento dei Corsi di Studio. A tal fine predispose una relazione annuale da inviare al Rettore che ne cura l'inoltro agli organi competenti.
3. Vigila sulle attività didattiche della Facoltà al fine di assicurarne il buon andamento. E' tenuto a visitare i registri e ha l'obbligo di segnalare al Consiglio di Facoltà e al Senato Accademico le inadempienze dei docenti

4. Propone ai Dipartimenti le commissioni per gli esami di profitto.
5. Coordina le attività di tutorato e quelle comunque volte ad orientare o ad assistere gli studenti.
6. Avuta nozione delle proposte dei Dipartimenti sull'impiego delle risorse per il reclutamento del personale docente, relaziona all'Assemblea al fine di fornire il prescritto parere della Facoltà da inviare agli organi competenti.
7. Alla fine di ogni anno accademico presenta all'Assemblea di Facoltà una relazione annuale sull'attività didattica.
8. Designa, tra i professori di ruolo a tempo pieno del Consiglio della Facoltà che non siano Direttori di Dipartimento, Coordinatori di Corso di Studio o di Dottorato, un Vicepreside che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vicepreside resta in carica per la durata del mandato del Preside.
9. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di Ateneo.
- 9 L'elezione del Preside di Facoltà è indetta dal Rettore, con proprio provvedimento, nei quattro mesi precedenti la data di scadenza del mandato e comunque entro e non oltre il 15 settembre antecedente l'inizio del triennio accademico. In tale provvedimento è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato prima della scadenza del mandato.
- 10 L'elettorato attivo per l'elezione del Preside spetta a tutti i componenti dell'Assemblea. L'Assemblea di Facoltà è composta da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà medesima.
- 11 Il Preside è eletto fra i Professori di I fascia a tempo pieno o che optino per il tempo pieno. E' incompatibile con la carica di Preside quella di Direttore di Dipartimento e di Direttore dei Corsi di Studio nel rispetto delle incompatibilità previste dalla legge. L'elettorato passivo spetta ai professori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Non hanno l'elettorato passivo i professori che si trovano in regime di aspettativa senza assegni. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, la Facoltà predispone in via definitiva gli elenchi dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo.
- 12 Il Preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. In caso di mancato raggiungimento del risultato elettorale prescritto si procede ad una seconda votazione e il Preside risulta eletto a maggioranza dei votanti. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Dopo la prima, le votazioni sono valide se hanno partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il Rettore nomina la commissione di seggio che sovrintende a tutte le operazioni elettorali. La commissione è composta da un professore ordinario, con funzioni di presidente, un professore associato, un ricercatore e dal responsabile amministrativo della Facoltà o suo delegato con funzioni di segretario.
- 13 Il mandato dura tre anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta. In caso di dimissioni anticipate dalla carica o di cessazione dal servizio o di altre cause di decadenza dalla carica, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni e le funzioni sono temporaneamente assunte dal Vicepreside. Il neo eletto assume la carica in corso d'anno. Qualora il neo eletto assuma la carica entro il 30 giugno, il triennio decorrerà dal 1° novembre dell'anno precedente; qualora il neo eletto assuma la carica oltre questo termine, il triennio decorrerà dal 1° novembre successivo alla elezione.

#### **Art. 4. Il Consiglio di Facoltà**

1. Il Consiglio di Facoltà (Consiglio in seguito) dura in carica tre anni accademici ed è costituito:
  - a) dal Preside;
  - b) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti;

c) da rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, individuati secondo le seguenti modalità previste dall'art. 24 del Regolamento Generale di Ateneo:

c.1) da una rappresentanza dei Presidenti dei Corsi di Studio e dei Coordinatori di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà fino alla misura del 6% del totale dei docenti appartenenti ai Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà;

c.2) da una rappresentanza del corpo docente, esclusi i Presidenti dei Corsi di Studio ed i Coordinatori di Dottorato e di Scuola di Specializzazione, fino alla misura del 4% del totale del personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà;

d) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei Consigli di Dipartimento coordinati dalla Facoltà comprese le rappresentanze degli iscritti ai Corsi di dottorato di Ricerca e alle Scuole di specializzazione, nella misura minima del 15% fino ad una massima del 25% dei componenti del Consiglio di Facoltà.

Partecipano di diritto al Consiglio di Facoltà senza diritto di voto il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Paritetica di Facoltà.

L'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze di cui alle lett. c.1) e c.2) del comma 1 spetta a tutto il personale docente appartenente ai Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà.

L'elettorato passivo per la rappresentanza di cui alla lett. c.1) del comma 1 spetta ai Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà.

L'elettorato passivo per la rappresentanza di cui alla lett. c.2) del comma 1 spetta a tutto il personale docente appartenente ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti nella Facoltà esclusi i Coordinatori dei Corsi di Studio, di Dottorato e di Scuola di Specializzazione.

Per la rappresentanza di cui alla lettera d) l'elettorato attivo spetta a tutte le componenti studentesche compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione presenti nei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà.

L'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo.

2. Esamina e coordina le linee programmatiche annuali e triennali in materia didattica presentate dai Dipartimenti ad essa coinvolti e le sottopone agli organi di governo.
3. Propone il Manifesto degli Studi.
4. Propone il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio.
5. Formula le proprie osservazioni sui documenti di autovalutazione elaborati dai Dipartimenti, tenendo conto dei documenti di valutazione delle attività didattiche elaborati dalla Commissione Paritetica di Facoltà ed eventualmente dai Dipartimenti.
6. Propone ai Dipartimenti le modalità di copertura di tutti le attività formative attivate e le sottopone agli organi di governo.
7. Definisce i criteri in base ai quali è possibile mutuare insegnamenti tra diversi corsi di studio.
8. Rileva ed analizza, ogni anno, i dati riguardanti la valutazione degli studenti sull'attività didattica.
9. Il Consiglio propone il Regolamento di Facoltà a maggioranza dei suoi componenti.
10. Al Consiglio competono tutte le altre funzioni stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
11. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà che assiste alle sedute o, in caso di assenza, un suo delegato nominato con proprio atto.

## **Art. 5. L'Assemblea di Facoltà**

1. L'Assemblea di Facoltà (Assemblea in seguito) è composta da tutti i componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti nella Facoltà medesima.
2. Viene convocata almeno due volte l'anno, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e l'internazionalizzazione della Facoltà.

3. Presa conoscenza dell'assegnazione di risorse programmate dagli organi di governo per il reclutamento del personale docente, esprime parere sulle proposte di copertura di posti presentate dai Dipartimenti.
4. Delibera in merito all'assegnazione di Lauree Honoris Causa.
5. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà che assiste alle sedute o, in caso di assenza, un suo delegato nominato con proprio atto.

## **Art. 6. La Commissione paritetica di Facoltà per la didattica e il diritto allo studio**

1. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto di Autonomia e dell'art. 26 del Regolamento generale di Ateneo, è istituita la Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica.  
La Commissione Paritetica, quale organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento della attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà, esercita le funzioni di cui all'art. 38 dello Statuto.
2. La Commissione Paritetica di Facoltà per la Didattica e il Diritto allo Studio, denominata nel seguito Commissione Paritetica, è composta dal docente incaricato dell'elaborazione dei dati sulla valutazione della didattica, da una componente docente pari al numero dei corsi di studio attivi, dal coordinatore della Commissione Didattica, dal coordinatore della Commissione Analisi Dati e Verifica dell'Attività Didattica o suo delegato e parimenti da una componente studentesca.
3. Nella Facoltà continua ad operare la Commissione Didattica prevista dall'art. 13 del Regolamento vigente di Facoltà che affianca i Consigli di Corso di Studio con compiti istruttori e consultivi per le questioni comuni a più Corsi di Studio. Essa opera in permanenza di Consigli di Corso di Studio.  
La Commissione Didattica è presieduta da un docente in qualità di Coordinatore, scelto al suo interno.
4. Nella Facoltà opera anche la Commissione Analisi Dati e Verifica dell'attività didattica prevista dall'art. 13 del Regolamento vigente di Facoltà.  
La Commissione la cui istituzione è rimessa al Consiglio di Facoltà è presieduta da un docente in qualità di Coordinatore, scelto al suo interno.
5. La componente docente della Commissione Paritetica è designata dal Consiglio di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di Studio, garantendo un rappresentante per ogni corso di studio. Il Preside e i Presidenti dei Consigli di Corso di Studio non possono far parte della componente docente della Commissione Paritetica.
6. La componente studentesca, composta da un numero di studenti pari a quello dei docenti, viene designata dal Consiglio di Facoltà su proposta degli studenti tra i rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Dipartimento.
7. La Commissione Paritetica elegge al suo interno il Presidente nella persona di un docente e un Vicepresidente nella persona di uno studente. I componenti della Commissione Paritetica sono nominati dal Preside.
8. La Commissione Paritetica è l'organo di monitoraggio sull'organizzazione e sullo svolgimento della attività didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla Facoltà:
  - a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica;
  - b) redige e trasmette alla Facoltà una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio fornito agli studenti dalla stessa, avvalendosi di strumenti di valutazione; la relazione è altresì trasmessa alle strutture didattiche competenti, che sono tenute a pronunciarsi sui rilievi e sulle proposte formulate;
  - c) formula pareri in merito all'attivazione, disattivazione e soppressione di Corsi di Studio;
  - d) segnala al Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi e al Preside le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento di attività didattiche;

- e) si pronuncia in merito alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche;
  - f) esercita ogni altra attribuzione ad essa conferita dalle norme vigenti e dai regolamenti di Ateneo.
9. La Commissione Paritetica viene convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, e ogni qual volta richiesto dal Preside per esprimere pareri, ove necessario.
  10. La convocazione avviene attraverso la posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Sono ammesse convocazioni d'urgenza non oltre 48 ore prima della riunione, in tal caso anche con preavviso telefonico.
  11. La componente docente della Commissione Paritetica dura in carica tre anni accademici; la componente studentesca dura in carica due anni accademici.
  12. Partecipano alle riunioni della Commissione Paritetica il Responsabile della Segreteria di Presidenza della Facoltà, un'unità di Personale Tecnico Amministrativo Area Tecnica della Segreteria di Presidenza e, ove necessario, il Responsabile dell'Ufficio Corsi di Studio della Facoltà di Economia.
  13. Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Responsabile della Segreteria di Presidenza o, in caso di assenza, un suo delegato nominato con proprio atto.

### **Art. 7. Calendario delle riunioni ordinarie**

Nell'ultima riunione di ogni anno accademico il Consiglio approva, su proposta del Preside, il calendario delle riunioni ordinarie del Consiglio e dell'Assemblea dell'anno accademico successivo.

### **Art. 8. Modalità e forme della convocazione del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione Paritetica**

1. Il Consiglio e l'Assemblea sono convocati dal Preside, la Commissione Paritetica è convocata dal Presidente, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, mediante avviso affisso all'albo della Facoltà e mediante comunicazione a tutti i componenti via e-mail presso l'indirizzo istituzionale. L'eventuale omissione di tale comunicazione a singoli membri non comporta l'invalidità della riunione. Le riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione Paritetica possono essere convocate anche in modalità telematica. Per riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale in cui è previsto che uno o più componenti partecipi anche a distanza, da luogo diverso da quello fissato nella convocazione.
2. Su richiesta di almeno 1/3 dei componenti, Il Preside o il Presidente della Commissione devono procedere alla convocazione in seduta straordinaria negli stessi modi e termini previsti dal comma precedente.
3. Per problematiche che richiedano delibere urgenti, il termine per l'affissione dell'avviso e l'invio delle comunicazioni potrà essere ridotto a tre giorni.
4. I termini si calcolano computando il giorno dell'affissione e della spedizione, ma non quello della riunione.

### **Art. 9. Ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione paritetica**

1. Il Preside e il Presidente della Commissione paritetica provvedono alla compilazione dell'O.d.G.
2. Ciascun membro del Consiglio, dell'Assemblea o della Commissione può chiedere in tempo utile e per iscritto l'inserimento di specifici argomenti.
3. In apertura di seduta può essere proposta una nuova e diversa sequenza dei punti all'ordine del giorno. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza semplice dei membri presenti. In apertura di seduta possono essere proposti per la discussione e per la relativa deliberazione

argomenti non previsti dall'O.d.G., a condizione che si tratti di questioni urgenti, determinate da fatti verificatisi nel periodo intercorrente tra l'affissione dell'avviso di convocazione e la data della seduta e che comunque non richiedano l'approvazione con maggioranza qualificata. La proposta deve essere approvata all'unanimità.

4. Gli argomenti compresi nel punto denominato "varie ed eventuali" devono essere di importanza secondaria e vengono elencati dal Preside all'inizio della seduta.

## **Art. 10. Svolgimento delle riunioni**

1. Le sedute del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione iniziano con la verifica del numero legale, che si intende raggiunto, detratte le giustificazioni pervenute, se risulta presente la metà più uno dei componenti. Si ritengono giustificati i membri che si trovino ufficialmente in missione, ferie, congedo a condizione che essi comunichino all'ufficio di presidenza, in tempo utile e comunque prima dell'adunanza, le predette posizioni. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non inficia la validità della riunione.
2. La verifica del numero legale nel corso della seduta viene effettuata su richiesta di almeno uno dei componenti.
3. Dopo l'illustrazione dell'argomento in discussione, il Preside o il Presidente della Commissione dà la parola a chi la chiede, seguendo l'ordine cronologico delle richieste. Sulla base dell'andamento della discussione, il Preside o il Presidente della Commissione possono decidere limitazioni temporali alla durata degli interventi e la chiusura delle iscrizioni a parlare.
4. Ogni membro può intervenire in qualunque momento per fatto personale, per mozione d'ordine o su espresso invito da parte del Preside o del Presidente della Commissione. Per fatto personale si intende l'essere criticato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle manifestate. Se il fatto personale sussiste, il Preside o il Presidente della Commissione concedono la parola. Costituiscono mozioni d'ordine i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione.
5. Nel caso di riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione Paritetica convocate in modalità telematica, la partecipazione a distanza dei componenti deve avvenire secondo le seguenti modalità.

I componenti devono utilizzare collegamenti internet che permettano la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti.

Possono collegarsi da qualsiasi luogo purché non pubblico o non aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta.

6. La Facoltà, nel caso di riunioni a distanza, adotta tutti gli strumenti tecnici e telematici idonei a mettere a disposizione dei componenti il materiale delle sedute. Ai componenti deve essere garantita la visione degli atti, lo scambio dei documenti, il diritto di voto e l'approvazione del verbale. Lo scambio dei documenti e degli atti indicati al paragrafo precedente può avvenire preventivamente o contestualmente alla seduta in videoconferenza mediante l'uso di posta elettronica ordinaria.

## **Art. 11. Votazioni e delibere del Consiglio, dell'Assemblea e della Commissione**

1. Il Preside o il Presidente della Commissione stabiliscono l'ordine delle votazioni e le relative modalità, dando comunque la precedenza alle mozioni d'ordine, nonché alle proposte di sospensione o di rinvio.
2. Le votazioni sono di regola palesi, salvo che riguardino persone o che almeno 1/3 dei membri chiedano la forma segreta.
3. Se riguardo ad una questione vengono presentate varie proposte, il Preside o il Presidente della Commissione le metteranno in votazione una per volta, chiarendone l'eventuale carattere alternativo. L'approvazione di una proposta comporta la decadenza di quelle con essa

incompatibili. Nel caso in cui nessuna proposta venga approvata, il Preside o il Presidente della Commissione rimetteranno in votazione, una dopo l'altra, le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Se rispetto ad una proposta vengono presentati vari emendamenti, il Preside o il Presidente della Commissione pongono in votazione per primo quello più lontano dal testo della proposta, poi, uno per volta, gli altri. La proposta viene votata per ultima.
5. Il Preside o il Presidente della Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, possono dividere in punti le proposte e gli emendamenti su cui si deve votare.
6. Una proposta respinta non può essere ripresentata nella medesima riunione.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, salva diversa disposizione del presente regolamento o della normativa vigente.
8. Le deliberazioni riguardanti il parere sulle proposte di copertura dei posti di ruolo e i trasferimenti di docenti sono prese a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei votanti (presenti meno astenuti). Se dopo la terza votazione la delibera non è stata perfezionata, la decisione è presa a maggioranza assoluta dei presenti.
9. Per il conferimento delle lauree ad honorem è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei presenti.
10. La manifestazione del voto di chi partecipa alla seduta con il mezzo della videoconferenza deve avvenire in modo palese, per alzata di mano o nominativamente.

## **Art. 12. Verbali delle riunioni del Consiglio, dell'Assemblea di Facoltà e della Commissione**

1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario che insieme al Preside o al Presidente della Commissione lo sottoscrive.
2. Il verbale riporta solo le proposte approvate o respinte. Ciascun membro può chiedere la verbalizzazione di una sua dichiarazione, formulata per iscritto e letta seduta stante.
3. Il verbale è pubblicato prima possibile nella pagina dedicata nel sito di Facoltà, dove rimane archiviato per la consultazione.
4. L'approvazione del verbale avviene all'inizio della riunione immediatamente successiva.
5. Nel caso di riunioni svolte in modalità telematica il Segretario deve essere posto nella condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle votazioni sulle questioni poste all'ordine del giorno.
6. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario dell'organo, che devono necessariamente essere presenti all'interno di uno dei locali in cui la Facoltà ha la propria sede.

## **Art. 13. Altre commissioni**

1. Il Consiglio di Facoltà, l'Assemblea di Facoltà e la Commissione Paritetica possono istituire commissioni temporanee o permanenti, con compiti istruttori, consultivi o operativi.
2. Ciascuna commissione è composta dal Preside (o dal Presidente della Commissione Paritetica) o da un suo delegato e da un numero di membri determinato dal Consiglio, dall'Assemblea o dalla Commissione Paritetica, che provvede alle nomine a maggioranza semplice. La commissione è presieduta dal Preside, dal Presidente della Commissione o dal suo delegato; fermo restando l'attività della Commissione Didattica e della Commissione Analisi Dati e Verifica dell'Attività Didattica i cui componenti sono proposti dal Preside al Consiglio di Facoltà e i relativi coordinatori sono scelti fra i docenti componenti le commissioni stesse.
3. Il mandato dei commissari non può durare più di tre anni. Le commissioni, comunque, si sciolgono quando decade il Preside in carica.

#### **Art. 14. Partecipazione dei gruppi riconosciuti**

Al fine di ampliare la partecipazione sociale alla vita universitaria, il Consiglio di Facoltà può, di volta in volta, ammettere alla partecipazione del Consiglio stesso Associazioni, Comitati e Gruppi che siano portatori di interessi giudicati meritevoli di attenzione.

#### **Art. 15. Modifica del Regolamento**

Per la modifica del presente regolamento occorre il voto favorevole della maggioranza qualificata pari ai  $2/3$  dei presenti del Consiglio di Facoltà, purché tale maggioranza rappresenti almeno la metà dei componenti dello stesso Consiglio.